



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente                                                |
| (MI) MINNECI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BARILLA'  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) MANENTE   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 16/04/2020

### FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato quanto segue:

- di essere titolare, unitamente ad altro soggetto che qui non figura quale cointestatario del ricorso, di titolo della serie Q/P, emesso in data 5.09.1986.
- A fronte della richiesta di riscossione del buono, l'intermediario rimborsava i rendimenti del titolo in misura inferiore al dovuto.
- In particolare, rappresenta che in data 24.2.2017, alla scadenza trentennale del Buono, si recava presso gli uffici dell'intermediario per riscuotere il Buono; in quella sede, le veniva corrisposta *“la somma di € 1.879,39 (doc. n. 2) anziché la maggior somma di € 2.880,64 con una differenza in favore della Signora M... di € 1.001,25 (doc. n. 3)”*.
- Deduce, in proposito, che *“il titolo oggetto di contenzioso quanto alla individuazione dell'importo da corrispondersi per ciascun bimestre nel corso degli ultimi dieci anni reca ancora l'indicazione dell'importo di Lire 64.537 ...è evidente come in relazione ai predetti buoni – e segnatamente al rendimento riconosciuto per gli ultimi dieci anni di durata del rapporto – non possa essere sollevato dubbio alcuno in merito alla prevalenza del dato letterale”*.

La cliente chiede quindi la condanna dell'intermediario al pagamento dell'ulteriore somma pari a € 1.001,25 oltre interessi legali dalla data di riscossione al saldo e la rifusione dei compensi professionali sostenuti dall'istante.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario nelle controdeduzioni espone che:

- il Buono di cui trattasi risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q";
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto, e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e nel timbro;
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- *"non deve quindi ritenersi applicabile il principio del legittimo affidamento del cliente a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P in discussione ... poiché detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato, sin dall'origine del rapporto, già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei BFP della serie P"*;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la cliente insiste per la liquidazione dei rendimenti dei titoli in contestazione dal 21° al 30° anno secondo le indicazioni riportate a tergo dei medesimi, rimarcando il legittimo affidamento sui rendimenti ingenerato dalle informazioni contenute sul titolo cartaceo consegnatogli.

L'intermediario non ha fatto pervenire osservazioni dopo la trasmissione delle repliche.

## DIRITTO

La presente controversia riguarda il BFP n.\*\*\*038 di £ 250.00 emesso in data 5.09.1986 e quindi successivamente al D.M. 13.06.1986. La cliente risulta contitolare del buono unitamente ad altro soggetto, Sig.ra M.S., che non aderisce al presente ricorso. Il titolo reca la clausola di pari facoltà di rimborso.

Detta controversia verte sulla ormai nota questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali: i buoni, infatti, garantiscono, a fronte dell'investimento iniziale, la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati alla loro scadenza.

Nel caso di specie è da considerarsi pacifica la qualificazione del buono come appartenente alla serie "Q" emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Parte ricorrente, lamentando una modifica illegittima dei rendimenti nel corso del rapporto, domanda il rimborso del buono in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato testualmente sul retro di ciascun titolo (con particolare riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

I collegi territoriali ABF si sono già occupati dei buoni fruttiferi della serie Q ed in molti casi hanno dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto la richiesta dei ricorrenti si riferiva o sembrava riferirsi alla questione della corretta applicazione della ritenuta fiscale, tema certamente al di fuori del perimetro di conoscenza ed intervento dei Collegi.



La richiesta del ricorrente, invero, tralasciando la questione fiscale, attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo del buono: per tale periodo l'intermediario dichiara nei propri atti di dover corrispondere un tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.

Il *thema decidendum* è proprio questo: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sul buono oggetto del ricorso, emesso successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire 64.537 "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Per un inquadramento complessivo della tematica, bisogna ricordare poi l'intervento del DM del 23 giugno 1997, che all'art. 7 dispone: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Lo stesso DM nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.

Si ricorda, inoltre, che le tabelle allegate al DM 13 giugno 1986 ad oggi non sono state modificate da alcuna disposizione legislativa.

Il valore fisso risultante sul buono oggetto del ricorso per l'ultimo decennio è, invero, conseguenza del vecchio criterio di capitalizzazione relativo ai primi venti anni, ma questo non può comportare una mancata applicazione delle testuali condizioni riportate a tergo dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno: la previsione contrattuale (in questo caso successiva al DM 1986) prevale in ogni caso rispetto alla previsione normativa.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso), ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo di ciascun buono, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni indicano un valore lordo fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

Sulla questione si segnala una pronuncia di merito del Tribunale di Macerata (RGN 951/2018) che dispone, in relazione al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi serie Q, quanto segue: "Sul punto soccorre Cass. ss. uu. 13979/07 che si occupa proprio di buoni emessi successivamente al decreto Gorla con stampigliatura sul retro di interessi in misura difforme (maggiori) dalle previsioni dell'atto normativo, per insegnare la prevalenza della pattuizione contrattuale specifica (errore dell'emittente) rispetto alla previsione normativa", fermo restando ovviamente l'onere di operare le ritenute fiscali secondo la disciplina di cui al DM Tesoro 23 giugno 1997.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, quindi, ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale 1997 che corregge la capitalizzazione da lorda a netta, ma solo per i primi 20 anni di vita dei titoli, nulla dicendo a riguardo degli ultimi 10 anni, per quest'ultimo periodo al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, poiché non sussistono atti successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni riportate a tergo degli stessi buoni.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno. La domanda di rimborso delle spese legali è respinta, data la natura seriale del ricorso. Altresì è respinta la domanda degli interessi legali dalla data della riscossione.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA